



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO DENOMINATO "CARES"
(Centro di Ateneo ex art.61 dello Statuto)

Art.1 - Oggetto

In aderenza alle relative disposizioni statutarie, il presente Regolamento disciplina le finalità, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del "Centro Universitario per la Disabilità, la Medicina Riabilitativa e la Medicina dello Sport" (nel seguito, per brevità, denominato "CARES").

Art.2 - Istituzione del Centro

Il Centro adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Art.3 - Finalità

Le attività del Centro vengono allineate con quanto normato ai sensi dell'art.2 del Regolamento dei Centri (ex art.61 dello Statuto di Ateneo). Nello specifico, il Centro mira a catalizzare, in maniera coordinata, gli interessi di ricerca incentrati sul potenziamento dello stato di salute e sulla sua prevenzione, e sul trattamento della persona con disabilità attraverso la riabilitazione e il recupero funzionale. Come Centro di Ateneo, nelle sue specifiche prerogative, il Centro si propone di:

Per la Ricerca: sviluppare programmi di ricerca multidisciplinari *cutting edge* e/o applicativi ad alto contenuto tecnologico che promuovano la ricerca di eccellenza. A tale fine, incoraggerà un approccio multidisciplinare alla Ricerca con la costituzione di "laboratori tematici" che favoriranno lo sviluppo e la promozione di sinergie tra discipline di base e cliniche per creare impatti benefici sulla salute. Lo sviluppo di un profilo nazionale e internazionale come Centro di Eccellenza per le disabilità, la medicina riabilitativa e la medicina dello sport e dell'esercizio fisico consentirà di attrarre finanziamenti e personale, nazionale e internazionale, che consentano l'ulteriore espansione del Centro;

Per la Didattica: formare giovani professionisti, professionisti in formazione e ricercatori, attraverso attività didattiche di alta formazione e/o perfezionamento che sfruttino *expertise* e metodologie didattiche innovative;

Per l'Impatto Sociale: creare collaborazioni con la società per promuovere l'impatto sociale delle sue attività di ricerca e di didattica. In tal senso, cercherà attivamente collaborazioni con partner industriali per (i) promuovere la propria ricerca, dalle fasi di sviluppo tecnologico a quelle di applicazione clinica; (ii) attrarre sperimentazioni cliniche e di base; (iii) offrire l'accesso a risorse tecnologiche e cliniche in regime di conto terzi.

Per le sue finalità e per l'*expertise* su cui si costituirà, il CARES offrirà un servizio clinico di eccellenza per la promozione dello stato di salute psico-fisico e per la riabilitazione e il recupero funzionale, che si avvarrà delle competenze di *equipe* multidisciplinari con finalità preventive e/o assistenziali.

Art.4 - Soggetti proponenti e aderenti

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento dei Centri ex art. 61 dello Statuto di Ateneo, il CARES, in quanto Centro di Ateneo, sostiene attività, programmi e progetti di ricerca scientifica di eccellenza su proposta dei seguenti Dipartimenti (in ordine alfabetico):

- Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer)
- Medicina e Scienze dell'Invecchiamento (DMSI)
- Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (DNISC)
- Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (DSMOB)



- Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria (DTIMO)
- Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO)
- Dipartimento di Psicologia (DiPSI)

Possono aderire al CARES, successivamente all'approvazione del presente regolamento, i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento e indirizzata al Direttore del CARES. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza con le finalità scientifiche e culturali del CARES. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del CARES.

Singoli ricercatori in possesso di comprovato alto profilo scientifico e operanti presso i Dipartimenti di Ateneo, le cui attività scientifiche, didattiche e/o cliniche (se applicabile) risultino congruenti alle finalità del CARES possono richiedere l'affiliazione per lo svolgimento di attività di ricerca o di partecipare a progetti di ricerca. La domanda dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta del CARES.

Nelle pubblicazioni scientifiche relative all'attività di ricerca svolta utilizzando il personale, le strutture e le risorse del CARES dovrà essere menzionato il CARES nell'affiliazione.

La Giunta del CARES si riserva la possibilità di segnalare al Dipartimento di riferimento l'inattività di affiliati che non partecipino attivamente alle attività del CARES.

Trascorso un anno solare dalla costituzione o dall'adesione al Centro, i singoli Dipartimenti possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento.

Art.5 - Organi

Sono organi del CARES, ai sensi dell'art.61, comma 2 dello Statuto:

- il Direttore;
- la Giunta.

Art.6 - Gestione amministrativa

La gestione amministrativo-contabile del CARES è coordinata e affidata al Direttore del CARES con il supporto del personale docente e personale tecnico amministrativo afferente al Centro.

Art.7 - Risorse finanziarie

Il CARES gestisce:

- a) le risorse erogate dai Dipartimenti proponenti e aderenti alle attività del CARES;
- b) le risorse ottenute attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali;
- c) le risorse derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) le risorse derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del CARES;
- e) le risorse ottenute dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art.8 - Direttore del CARES

Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta del CARES, da una rosa di almeno 2 candidati individuata fra i componenti della Giunta stessa.

La carica di Direttore ha una durata di 3 anni solari e il mandato è rinnovabile dopo valutazione operata dal C.d.A. dell'Ateneo in relazione ai risultati raggiunti dal CARES.



Il Direttore designa il Vicedirettore tra i componenti della Giunta. Il Vicedirettore può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.

La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica per tutta la durata del mandato.

Art.9 - Compiti del Direttore del CARES

Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta il CARES nei rapporti con l'esterno, ferme restando la personalità giuridica dell'Ateneo e la riferibilità dell'attività negoziale del CARES all'Ateneo medesimo;
- b) cura i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria intesa in senso lato;
- c) convoca e presiede la Giunta del CARES e vigila sull'esecuzione delle delibere assunte;
- d) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- e) nomina i responsabili delle Macroaree e con loro, con il Coordinatore Tecnico e con il Direttore Sanitario coordina l'organizzazione operativa del CARES.
- f) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- g) nomina un delegato per ciascuna area strategica (Ricerca, Didattica, Terza Missione) per organizzare le attività del Centro in funzione degli obiettivi del CARES. I delegati sono scelti tra gli affiliati del CARES. La loro delega ha validità fino alla scadenza della carica del Direttore;
- h) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra i Gruppi di Ricerca, le Macroaree e i Laboratori Tematici del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione e iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
- i) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- j) predisponde annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
- k) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.
- l) compie tutte le altre attività previste dall'art.4 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e la Contabilità.
- m) nomina, di concerto con la Giunta, un Coordinatore Tecnico che presiede all'attività del Nucleo Tecnico (indicato nell'Art.13);

Art.10 - Giunta del CARES

La Giunta del CARES ha un ruolo strategico. È composta da 9 docenti di ruolo. I componenti della Giunta sono nominati dal C.d.A. di Ateneo e sono scelti tra una rosa di candidati proposti dai Dipartimenti afferenti al CARES, il cui profilo scientifico sia coerente con la missione del CARES. Il numero di candidati proposto per la Giunta da ogni Dipartimento non può essere superiore a 3. Partecipano alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario e il Coordinatore Tecnico. Il mandato della Giunta del Centro ha una durata di 3 anni solari e può essere rinnovato.

La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti della Giunta medesima. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt.64 e 65 dello Statuto di Ateneo. In particolare, fermo restando il c.d. *quorum* strutturale secondo cui le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art.65, comma 2 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la



metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore da intendersi voto determinante. In caso di astensione dal voto, la presenza in seduta degli astenuti concorre al raggiungimento del numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma l'astensione è irrilevante circa il *quorum* deliberativo o funzionale per cui l'astensione non incide sul numero dei votanti. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal personale tecnico amministrativo o dal personale docente afferente al Centro che non ha diritto di voto a meno che il docente chiamato a verbalizzare non sia componente della Giunta.

La Giunta, quando se ne ravveda la necessità, può avvalersi del parere consultivo dei responsabili delle Macroaree. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Qualora un componente della Giunta cessi dallo *status* di componente viene sostituito dal C.d.A. che lo nomina scegliendo tra una rosa di candidati (il cui profilo scientifico sia coerente con la missione del CARES) proposti dai singoli Dipartimenti afferenti al CARES. In tale ipotesi il numero di candidati proposto da ogni Dipartimento non può essere superiore a 2.

Art.11 - Compiti della Giunta del CARES

La Giunta ha il compito di:

- a) proporre al Rettore massimo 2 candidati per la nomina del Direttore. I 2 candidati sono individuati fra i componenti della Giunta stessa;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del CARES;
- c) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) coadiuvare il Direttore e i Delegati nell'elaborazione della relazione sull'attività e sulla produttività scientifica e della relazione di servizio del CARES da sottoporre alla verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del CARES;
- f) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- g) approvare le domande di adesione al CARES dei singoli docenti e delle strutture interessate;
- h) nominare, sentito il Coordinatore Tecnico, un Nucleo Tecnico del CARES composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo incaricato della gestione ordinaria del parco tecnologico. Il Nucleo Tecnico è presieduto da un Coordinatore Tecnico;
- i) nominare, sentito il Direttore Sanitario, un Nucleo Sanitario composto da docenti, ricercatori, personale medico strutturato Ud'A afferente al CARES o paramedico esterno, incaricato della gestione delle attività sanitarie afferenti all'autorizzazione sanitaria attiva presso il CARES. Il Nucleo Sanitario è presieduto dal Direttore Sanitario;
- j) deliberare sull'utilizzo degli spazi del Centro.
- k) su proposta del Direttore del CARES, la Giunta può nominare Consulenti Scientifici del CARES, che dovranno essere studiosi di chiara fama, anche estranei ai ruoli dell'Ateneo e non partecipanti alle riunioni degli organi, chiamati a fornire consulenza su specifici temi di rilevanza per le singole macroaree. Il contributo di studiosi di chiara fama, riuniti anche nella forma di *Advisory Board*, può essere richiesto per svolgere attività di consulenza su specifici aspetti strategici di rilevanza per il CARES.

Art.12 - Direttore Sanitario e Nucleo Sanitario

Il Direttore Sanitario è un docente o un ricercatore nominato nel ruolo dal Rettore, con caratteristiche previste dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria specifica.

Il ruolo di Direttore Sanitario ha la durata di 3 anni, rinnovabili su indicazione del Rettore, recepito il parere del Direttore del CARES.

Il Direttore Sanitario presiede il Nucleo Sanitario, con il supporto di personale amministrativo, e coordina l'attività sanitaria svolta all'interno del CARES. Per questo, insieme con il Coordinatore Tecnico e con i Responsabili di Macroarea (art.14), partecipa alla gestione ordinaria del CARES, coordinata da Direttore del CARES. Può partecipare alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

Il Nucleo Sanitario è composto da docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo appartenenti al CARES, incaricato della gestione ordinaria delle attività cliniche che riguardano le autorizzazioni sanitarie del CARES.

Il numero di Direttori Sanitari e dei Nuclei Sanitari da loro rispettivamente presieduti varia in base al numero di autorizzazioni sanitarie presenti nel CARES (1 Direttore e 1 Nucleo Sanitario per 1 autorizzazione sanitaria).


Art.13 - Coordinatore Tecnico e Nucleo Tecnico

Il Coordinatore Tecnico viene individuato tra i docenti o i ricercatori appartenenti ai Dipartimenti afferenti al Centro e viene nominato dal Direttore del CARES.

Il ruolo di Coordinatore Tecnico ha la durata di 3 anni, rinnovabili su indicazione del Direttore del CARES. Può partecipare alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

Il Coordinatore Tecnico è incaricato della gestione tecnica ordinaria del parco tecnologico e si avvale dell'opera del Nucleo Tecnico che presiede. Per questo, insieme con il Direttore Sanitario e con i Responsabili di Macroarea (art.13), partecipa alla gestione ordinaria del CARES, coordinata dal Direttore del CARES.

Il Nucleo Tecnico è composto da docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo appartenenti al CARES, incaricato della gestione ordinaria del parco tecnologico.



GRUPPI DI RICERCA: gruppo di ricercatori che condividono ambiti e/o linee di ricerca simili

MACROAREE: raggruppamento di gruppi di ricerca per *affinità di ambito*

LABORATORI TEMATICI: raggruppamento di gruppi di ricerca per *affinità di interessi*

Art.14 - Struttura organizzativa del CARES: Gruppi di Ricerca, Macroaree e Laboratori Tematici



Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, il CARES si articola in Gruppi di Ricerca che afferiscono ad una delle 3 Macroaree del Centro: (i) sviluppo biotecnologico, (ii) prevenzione e promozione dello stato di salute, (iii) riabilitazione e recupero funzionale. La costituzione dei Gruppi di Ricerca viene deliberata dalla Giunta su proposta di un *Principal Investigator* (responsabile del Gruppo di ricerca) che definisce le linee e la composizione del proprio gruppo di ricerca. Il numero dei Gruppi di Ricerca potrà variare a seconda degli interessi di ricerca degli afferenti e delle necessità del CARES, altresì è prevista l'attivazione degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca in base alla vigente normativa.

Per ciascuna Macroarea il Direttore nominerà un Responsabile che parteciperà alla gestione ordinaria del CARES.

Per favorire l'interazione tra i Gruppi di Ricerca appartenenti alle Macroaree, sarà incoraggiata la formazione di Laboratori Tematici all'interno del CARES. I Laboratori Tematici saranno caratterizzati dalla multidisciplinarietà e dovranno, pertanto, includere almeno 2 delle 3 Macroaree. La loro istituzione, generata spontaneamente o richiesta dal Direttore sulla base delle necessità del CARES, sarà approvata dalla Giunta del CARES.

Art.15 - Spazi del CARES

1.L'assegnazione di spazi del CARES e la revoca del loro utilizzo, così come l'accesso alle attrezzature del CARES, sono oggetto di valutazione da parte del Direttore e della Giunta del CARES e seguiranno criteri di equilibrio e partecipazione attiva agli obiettivi del CARES.

2.I Gruppi di Ricerca faranno uso di spazi organizzati in base alle specifiche Macroaree, per quanto possibile.

3.Attività in regime di Conto Terzi potranno beneficiare di spazi, nei limiti delle capacità di accoglienza del CARES.

4.Il mancato utilizzo degli spazi e delle attrezzature assegnati, protratto per tre mesi, da parte di singoli ricercatori affiliati o dei Gruppi di Ricerca, sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta che potrà disporre la riassegnazione di detti spazi e delle attrezzature ivi situate.

Art.16 - Attività in conto terzi

Nell'ambito del Centro saranno previste attività eseguite in regime di conto terzi, secondo quanto definito nel Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi. A tali attività saranno attribuiti spazi sulla base delle capacità del CARES.

Art.17 - Alta formazione

Presso il CARES possono essere attivati e/o tenuti corsi di formazione, corsi di dottorato di ricerca, master di I e II livello e corsi di perfezionamento.

Art.18 - Verifiche sulle attività del CARES

L'attività e la produttività del CARES sono sottoposte a verifica scientifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne riferisce al Rettore ai fini di quanto previsto dall'art.17, comma 2.

L'esito positivo della verifica scientifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione annuale di un numero di lavori scientifici superiore al numero di afferenti al momento della valutazione. Saranno valutabili solo i lavori in cui le affiliazioni di almeno uno degli Autori includono quella del CARES.

I criteri per la valutazione dei Gruppi di Ricerca del CARES sono definiti e periodicamente aggiornati dalla Giunta. I criteri sono in ogni caso inderogabilmente basati sulla combinazione di alta qualità scientifica dei prodotti di ricerca, capacità di attrarre risorse finanziarie tramite bandi di ricerca competitivi nazionali ed internazionali, attività svolte in conto terzi e attività clinica in convenzione.



Art.19 - Scioglimento o cessazione del CARES

Lo scioglimento del CARES è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza, qualora:

- a) sia richiesto dalla Giunta del CARES, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti della Giunta;
- b) venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per la sua esistenza per almeno un anno solare;

in caso di accertata e prolungata inattività del CARES stesso verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.18 "*Verifiche sull'attività del CARES*".